

N. 761/2013 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZ. I CIV.

composta dai magistrati:

- dott. Edoardo Monti	Presidente rel.
- dott. Domenico Paparo	Consigliere
- dott. Leonardo Scionti	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello proposto

da

- **Fabrizio Vera e Nicchi Vincenzo**, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Pugi e
Francesca Garzia per delega in atti

- appellanti -

contro

- **Rondina Ivana**, quale titolare dell'Agenzia Viaggi Valtiberina, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Corrado Brillì e Paola Minucci per delega in atti

- appellata -

- **Goa s.r.l.**

- appellata contumace -

avverso la sentenza n. 56 emessa il 1 ottobre 2012 dal Tribunale di Arezzo, sezione
distaccata di Sansepolcro;

sulle seguenti

CONCLUSIONI



-per gli appellanti:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, adversis reiectis, in riforma parziale della sentenza n. 56/2012 del Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro (AR), resa inter partes in data 1/10/2012 – 12/10/2012 meglio descritta in premessa e in accoglimento dell'appello proposto: - ritenuta e accertata la nullità della clausola contrattuale n. 15 della proposta di compravendita di pacchetto turistico, prodotto dall'Agenzia di Viaggi convenuta (doc. 1 comparsa di costituzione e risposta), a norma della quale "il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia", in quanto vessatoria per i motivi descritti in premessa; - ritenuta e accertata altresì la violazione ed errata interpretazione di legge dell'art. 93 del Codice del Consumo, D.Lgs 206/2005, in cui è incorso il Tribunale; ritenuto altresì che la domanda di affermazione della responsabilità contrattuale della Agenzia Viaggi Valtiberina è stata ritualmente proposta; dichiarare, per i motivi esposti, la risoluzione per grave inadempimento anche della Agenzia Viaggi Valtiberina di Rondina Ivana del contratto di compravendita del pacchetto di viaggio turistico per cui è causa e per l'effetto, condannare la medesima in solido con la Goa Srl, al pagamento in favore degli attori della somma di € 4.600,00 a titolo di responsabilità contrattuale da inadempimento; - condannare altresì entrambe le convenute, in solido tra di loro al pagamento della ulteriore somma si € 4.600,00 – o della diversa somma ritenuta di giustizia – a titolo di risarcimento del c.d. 'danno da vacanza rovinata'; il tutto oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora dell'11/04/2010 all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria. Confermare nel resto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed onorari anche del presente giudizio di appello e del giudizio di primo grado nei confronti di entrambe le convenute.

- per l'appellata Rodino:

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, adversis reiectis, nel merito, respingere l'appello proposto da Fabbri Vera e Nicchi Vincenzo avverso la sentenza pronunciata dal



GOT Dott. Andrea Mattielli del Tribunale di Arezzo n. 54/2012, siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti precedentemente illustrati e, per l'effetto, confermare la medesima in ogni sua parte, nessuna esclusa. Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 17 febbraio 2010, Nicchi Vincenzo e Fabbri Vera convenivano davanti al Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, la GOA s.r.l. (insegna We.Can Tour) e l'Agenzia Viaggi Valtiberina di Rondina Ivana, chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso, nonché il rimborso del prezzo pagato e il risarcimento del danno da "vacanza rovinata", esponendo che, dopo avere acquistato per il proprio nucleo familiare comprensivo di due figli minori una pacchetto di vacanze in Kenya, al momento della partenza era stato loro negato l'imbarco aereo congiunto per un problema di *overbooking*, sicché, non potendo i genitori separarsi dai figli, tutti avevano dovuto rinunciare a partire.

Mentre la GOA s.r.l. restava contumace, la Rondina, quale titolare dell'agenzia di viaggio che aveva venduto il pacchetto turistico, si costituiva in giudizio ammettendo le circostanze narrate *ex adverso*, ma negando ogni responsabilità propria.

All'esito dell'istruttoria, escusse prove orali, con sentenza del 1 ottobre 2012 il giudice adito, accertato l'inadempimento della GOA e quindi l'obbligo della medesima ai sensi del Codice del Consumo di rimborsare il costo del viaggio e di risarcire il danno "da vacanza rovinata", condannava la società a restituire agli attori la somma di € 4.600,00 oltre alla somma di € 1.500,00 liquidata a titolo risarcitorio, oltre interessi, rivalutazione e spese, mentre rigettava la domanda contro l'agenzia di viaggio, a spese compensate, osservando in motivazione che questa aveva agito come mandataria incaricata di stipulare il contratto di viaggio per conto del consumatore, sicché poteva essere considerata responsabile soltanto in caso di colpa nell'esecuzione del mandato, non in ordine alla prestazione dei servizi inclusi nel pacchetto turistico, se non eventualmente sotto il profilo della *culpa in eligendo*, nella specie non provata, giacché la mancata partenza non era dipesa da inadeguatezza del *tour operator*, bensì dalla



condotta del vettore aereo.

Con atto di citazione in appello notificato l'8 aprile 2013, Nicchi e Fabbri si dolevano della decisione e ne chiedevano la parziale riforma, nella parte in cui aveva escluso la responsabilità risarcitoria solidale della Agenzia Viaggi Valtiberina di Rondina Ivana, quanto meno sotto il profilo della *culpa in eligendo*, e comunque nella parte in cui aveva liquidato il danno in misura troppo esigua.

Mentre GOA si manteneva contumace, Rondina Ivana quale titolare dell'agenzia di viaggi si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata.

Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17 settembre 2019 e discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la decorrenza dei termini assegnati per il deposito degli scritti conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello nei confronti della Rondina è privo di fondamento. La norma invocata dagli appellanti, vale a dire l'art. 93 del DLGS n. 206/2005, prevede che in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte verso l'acquirente del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore debbano risarcire il danno "*secondo le rispettive responsabilità*", così delineando, non già una responsabilità solidale per lo stesso obbligo, bensì una responsabilità autonoma per obblighi "rispettivi". Analoga impostazione si ritrova nella Convenzione sui contratti di viaggio sottoscritta a Bruxelles il 23 aprile 1970 ratificata dall'Italia con legge n. 1084/1977, che distingue la figura dell'organizzatore (*tour operator*) da quella del venditore (*travel agent*), intesi come protagonisti di diversi rapporti, concernenti, da un lato, la prestazione del servizio turistico (in tutte le sue articolazioni, ovvero trasporto, soggiorno, ecc.) e, d'altro lato, l'attività di intermediazione nel mercato dei servizi turistici. Come rilevato dal primo giudice, si tratta di due tipologie di prestazioni diverse, come tali produttive di modelli di responsabilità diversi, che concettualmente non vanno confusi, anche se in concreto possono talvolta concorrere o sovrapporsi, tipicamente nel caso della *culpa in eligendo*.

Il compito dell'intermediario, per vero, è essenzialmente quello di reperire un



prodotto rispondente alla esigenze del cliente, il quale prodotto deve ovviamente rientrare negli standard della categoria desiderata, perché altrimenti la scelta sarebbe deviante e non rifletterebbe un corretto approccio al mercato di riferimento, ma questo senza che si possa estendere indebitamente all'intermediario la responsabilità associabile alla prestazione intermediata. Nella stessa ottica, il giudice di legittimità ha avuto modo di precisare che *“l'agenzia di viaggi che effettui la vendita di biglietti di trasporto in base ad un contratto con il vettore, qualificabile come appalto di servizi, assume nei confronti del committente le responsabilità per lo svolgimento di tale servizio ma resta estranea al distinto contratto di trasporto intercorrente l'acquirente il titolo di viaggio e il vettore medesimo, del cui inadempimento risponde soltanto quest'ultimo”* (massima da Cass. n. 13226/2018). Tutto ciò, ovviamente, sul presupposto che il vettore individuato sia abilitato e qualificato allo scopo, perché altrimenti anche l'agente risponderebbe dei danni derivanti dalla scelta di un vettore inadeguato. Si aggiunga che nella specie la distinzione dei ruoli tra il prestatore dei servizi turistici ed il venditore era richiamata nell'accordo contrattuale per mezzo della seguente clausola: *“il venditore (...) non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario”*. Alla stregua della distinzione tratteggiata in precedenza la clausola appare persino superflua, ma, a prescindere dal significato precettivo, non si può negare che avesse quanto meno una valenza informativa.

Nel tentativo di attrarre l'intermediario alla sfera di responsabilità del prestatore dei servizi turistici, la difesa appellante evoca la *culpa in eligendo* e, in particolare, tende a squalificare l'affidabilità dell'operatore We.Can Tour riconducibile alla Goa s.r.l. alludendo a supposte vicissitudini commerciali del socio di riferimento D'Angelo Antonio, ma a ben vedere l'inadempimento che ha rovinato la vacanza della famiglia Nicchi-Fabbri non attiene al cuore del servizio turistico, ovvero alle modalità del promesso soggiorno in Kenya, bensì riguarda l'organizzazione del trasporto aereo tramite il vettore Blue Panorama responsabile dell'*overbooking*, un vettore *low-cost* presumibilmente noto agli acquirenti del pacchetto in quanto indicato nel contratto. Di



conseguenza, non è tanto dall'inaffidabilità (peraltro indimostrata) della Goa da cui dipende il danno, quanto dall'inaffidabilità di Blue Panorama, una compagnia aerea non certo primaria, ma di cui l'agenzia di viaggio non aveva motivo di rifiutare i servizi comunemente offerti sul mercato e largamente utilizzati dagli utenti.

In sostanza la vicenda, per l'effetto, non si discosta molto dal caso esaminato nella sentenza della Suprema Corte sopra citata, relativa alla vendita di un mero biglietto aereo. A ben vedere, il punto cruciale su cui incide l'inadempimento lamentato dagli appellanti allontana ancor di più la responsabilità del *tour operator* da quella del *travel agent*, portando in definitiva ad escludere, d'accordo col primo giudice, anche la configurabilità a carico dell'agenzia di viaggio di una *culpa in eligendo*, che in pratica non riguarderebbe tanto la We.can Tour quanto la Blue Panorama.

L'ultima doglianza svolta dagli appellanti riguarda la quantificazione del danno, ritenuta troppo esigua, ma si rivela anch'essa infondata, sembrando congruo e ragionevole l'importo liquidato a titolo risarcitorio dal Tribunale in misura prossima ad 1/3 del valore complessivo del pacchetto turistico, tale da compensare apprezzabilmente il dispiacere connesso alla privazione dell'agognata vacanza, ritenuto sopportabile e senza conseguenze devastanti, non essendo state segnalate particolari situazioni di disagio conseguenti alla mancata partenza. Per contro, la difesa appellante sottolinea che *"i coniugi risiedono e lavorano in due differenti regioni (...) e, pertanto, non dispongono di molto tempo da trascorrere insieme nonché in compagnia dei due figli minori (...) Il Viaggio in Kenya rappresentava, quindi, per gli attori una imperdibile occasione di aggregazione, di svago e di relax"* (pag. 18 appello), ma l'osservazione non coglie nel segno, in quanto non smentisce la considerazione del primo giudice per cui gli attori, semplicemente, non hanno fruito di quella vacanza, tuttavia non hanno perso l'opportunità di stare insieme altrove, ovvero sono stati comunque in grado di godersi un'altra vacanza, seppure organizzata in emergenza (*last minute* si direbbe nella terminologia del settore). Invero, non si può pensare che, sfumato il viaggio in Kenya, Nicchi e Fabbri si siano separati per tornare alle rispettive regioni di residenza e comunque, se lo hanno fatto, non è stato per colpa della Goa né tanto meno dell'agenzia



di viaggio.

L'appello va conseguentemente respinto. Alla soccombenza, segue la condanna degli appellanti al pagamento in solido delle spese processuali del grado, che, tenuto conto della natura e del valore della causa, si liquidano a favore dell'unica controparte costituita in giudizio in complessivi € 3.777,00 (di cui € 1.080,00 per fase di studio, € 877,00 per fase introduttiva, nulla per inesistente fase istruttoria ed € 1.820,00 per fase decisoria), oltre al 15% per spese forfettarie, oltre al trattamento fiscale e previdenziale di legge.

Si dà atto, infine, che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,

RESPINGE

l'appello proposto da Nicchi Vincenzo e Fabbri Vera, per l'effetto

CONFERMA

la sentenza n. 56 emessa il 1 ottobre 2012 dal Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro e, dato atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, li condanna in solido al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 3.777,00 oltre accessori a favore di Rondina Ivana quale titolare dell'Agenzia Viaggi Valtiberina, infine dispone che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati tutti i dati identificati ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 196/2003.

Firenze, 21 gennaio 2020

Il Pres. est. dott. Edoardo Monti

